AMBIENTEDIRITTO
- Anno XXVI - Fascicolo n. 4/2026 -

UNA RILETTURA SISTEMATICA DELLA RIPARAZIONE PECUNIARIA *EX* ART. 322 *QUATER* C.P.

Nota a Corte cost., sentenza 108/2026, dep. 18 giugno 2026, pubbl. 24 giugno 2026.

A systematic reinterpretation of the pecuniary reparation pursuant to Article 322-quater of the Criminal Code
Note to the Constitutional Court, ruling 108/2026, filed June 18, 2026, published June 24, 2026

GIANLUCA MANGONE

Abstract: prendendo le mosse dalla recente sentenza n. 108 del 2026 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della riparazione pecuniaria, prevista dall'art. 322 *quater* c.p. in materia di delitti dei pubblici ufficiali contro la PA, il contributo ripercorre i precedenti storici della misura, soffermandosi sulle tesi relative alla sua natura giuridica e giunge a proporne una rilettura che avrebbe potuto evitarne l'espunzione dall'ordinamento giuridico.

Starting from the recent Judgment No. 108 of 2026 of the Italian Constitutional Court, which declared the pecuniary reparation provided for by Article 322-quater of the Criminal Code, concerning offences committed by public officials against the public administration, to be unconstitutional, this contribution traces the historical origins of the measure, focusing on the arguments concerning its legal nature, and ultimately advances an alternative interpretation that could have prevented its removal from the legal system.

Parole chiave: Riparazione pecuniaria - Art. 322 *quater* c.p. - Pena - Risarcimento del danno - Danno all'immagine della PA - Principio di proporzionalità.

Keywords: *Pecuniary reparation - Art. 322 quater of the Criminal Code - Penalty - Compensation for damages - Damage to the public administration's image - Principle of proportionality.*

SOMMARIO: 1. Il caso - **2.** Introduzione dell'istituto della riparazione pecuniaria *ex* art. 322 *quater* c.p. e modifica normativa - **3.** Precedenti storici. Analogie e differenze tra gli istituti - **4.** Natura giuridica dell'istituto - **5.** La declaratoria di illegittimità costituzionale - **6.** Una possibile rilettura della natura giuridica dell'istituto - **7.** Conclusioni: una sentenza interpretativa di rigetto avrebbe potuto salvaguardare l'art. 322 *quater* c.p.

1. Il caso

La sentenza della Corte costituzionale n. 108 del 2026 origina dall'ordinanza di rimessione n. 245 del 2025 adottata dalla sesta sezione penale della Corte di cassazione.

La fattispecie per cui vi era stata condanna era quella di corruzione per l'esercizio della funzione *ex* art. 318 c.p., a carico di un soggetto appartenente alla Guardia di Finanza.

Nel corso del giudizio di primo grado e di appello era stato accertato che il coimputato (perseguito in separato giudizio), anch'egli appartenente alla Guardia di Finanza, era stato contattato da una persona per conto di una famiglia di imprenditori che aveva interessi diretti in una certa società. Nel corso di un pranzo cui avevano partecipato il coimputato ed altri soggetti legati alla famiglia di imprenditori, questi

sollecitavano il coimputato ad interessarsi rispetto a determinati controlli che dovevano coinvolgere la società. L'incontro si concludeva con una dazione di una somma di denaro al coimputato, una parte della quale era destinata a remunerare l'imputato (perseguito nel processo in cui vi è stata l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale), poiché a quest'ultimo erano stati affidati gli accertamenti relativi alla società. Al termine del pranzo, nel quale si era perfezionato l'accordo corruttivo, il coimputato si era incontrato con l'imputato e, successivamente, vi erano stati plurimi contatti tra i due, fin quando il secondo aveva confermato al primo che a carico della società non erano emersi fatti illeciti e, quindi, i privati corruttori potevano essere rassicurati a tal riguardo.

All'esito di tale attività, il coimputato aveva versato all'imputato la somma di euro 5.000, in precedenza ricevuta dai corruttori.

L'imputato, con la sentenza di condanna, aveva subito la confisca obbligatoria *ex* art. 322 *ter* c.p. del prezzo del reato pari ad euro 5.000, oltre al pagamento della riparazione pecuniaria *ex* art. 322 *quater* c.p. pari anch' essa ad euro 5.000, con un'ablazione patrimoniale complessivamente pari ad euro 10.000.

Con l'ordinanza del 7 novembre 2025, la Corte di cassazione, sezione sesta penale, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 322 *quater* c.p., in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nonché agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. questi ultimi in relazione all'art. 49 CDFUE.

A parere della sezione rimettente, il raddoppio dell'ablazione patrimoniale - derivante dall'applicazione cumulativa della confisca *ex* art. 322 *ter* c.p. e della riparazione pecuniaria *ex* art. 322 *quater* c.p. - nei confronti del responsabile dei reati indicati in quelle norme si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità della pena discendente, a livello interno, dagli artt. 3 e 27 Cost. e, a livello sovranazionale, dall'art. 49 CDFUE, che assume rilevanza interna tramite gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. Gli artt. 3 e 27 Cost. imporrebbero che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali, così da non comprometterne la funzione rieducativa[1]. Infatti, una pena sproporzionata rispetto al disvalore del fatto commesso verrebbe percepita come ingiusta dal destinatario e non potrebbe assolvere alla sua finalità rieducativa, ai sensi dell'art. 27, comma 3, Cost.

Anche l'art. 49 CDFUE imporrebbe la previsione di pene proporzionate al disvalore del fatto, con riferimento ai reati che rientrano nelle materie di competenza del diritto dell'Unione europea, tra cui si annoverano i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

2. Introduzione dell'istituto della riparazione pecuniaria *ex* art. 322 *quater* c.p. e modifica normativa.

La legge n. 69/2015, con l'art. 4, ha introdotto l'istituto della "Riparazione pecuniaria"[2] *ex* art. 322

[1] Corte cost., sent. 18 luglio 2025, n. 113; Corte cost., sent.4 febbraio 2025, n. 7; Corte cost., sent., 11 luglio 2018, n. 149; Corte cost., sent., 5 dicembre 2018 n. 222; Corte cost., sent. 13 luglio 2017, n. 179, in *DeJure*.

[2] Sull'istituto si veda, A. ABBAGNANO TRIONE, *Le misure patrimoniali a chiusura del sistema sanzionatorio nei delitti contro la pubblica amministrazione*, in *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, a cura di S. Fiore- G. Amarelli, Utet, 2021, 402; G. AMATO, *Pagare sempre quanto ricevuto a titolo riparativo*, in *Guida al dir.,* 2015, n. 26, 46 ss.; *F. BELLAGAMBA*, *La corruzione in atti giudiziari nella teoria generale del reato*, Torino, 2017, 212-224; C. BENUSSI, "*Riparazione pecuniaria": una riscoperta o la metamorfosi di un remoto istituto?*, in *La pena, ancora: tra attualità e tradizione*, in Studi in onore di Emilio Dolcini, II, Milano, 2018, 741 ss.; D. BIANCHI, *Lo "strano caso" dell'articolo 322 quater c.p. tra statica e dinamica dei paradigmi sanzionatori*, in *Cass. pen*., 2019, 4572-4589; F. CINGARI, *Una prima lettura delle nuove norme penali a contrasto dei fenomeni corruttivi*, in *Dir. pen. e proc.* 2015, 805-813 ss.; *F. CINGARI*, *Sull'ennesima riforma del sistema penale anticorruzione. Commento alla l. 9 gennaio 20 19, n. 3*, in *Leg. pen*. 2019, 8 ss.; L. DELLA RAGIONE, *La riparazione pecuniaria*, in AA. VV., *La legge anticorruzione 2019 (l. 9 gennaio 2019, n. 3),* Milano, 2019, 53 ss.; F. P.

quater c.p., che, nella sua formulazione originaria, prevedeva che il giudice con la sentenza di condanna per il delitto di peculato (art. 314 c.p.), di concussione (art. 317 c.p.), di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), di corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.), di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.), di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), anche nei casi di cui all'art. 322 *bis* c.p., ordinasse sempre il pagamento *«di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno»*.

Con la modifica apportata dalla legge n. 3/2019 la riparazione pecuniaria è stata estesa anche al "corruttore" di cui all'art. 321 c.p. e ne è stato modificato l'oggetto, non più consistente in *«una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto»,* bensì in *«una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato».* Tale modifica, accolta positivamente dalla dottrina[3], si era resa necessaria al fine di eliminare quella incompatibilità tra il concetto di *«quanto indebitamente ricevuto»* e alcuni dei delitti presupposto per l'applicazione della misura. Come rilevato in dottrina[4], infatti, l'"indebita ricezione", richiesta dalla formulazione originaria, si poteva adattare alle incriminazioni di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 *ter*, 319 *quater*, 320 e 322 *bis* c.p., tutte strutturate su un accogliere, a livello di fatto tipico (nella corruzione) o naturalisticamente (nella concussione e nell'induzione indebita) la dazione di un terzo, ma mal si conciliava con gli ulteriori delitti presupposto richiamati, quali il peculato ordinario *ex* art. 314, comma 1 c.p. e il peculato d'uso *ex* art. 314, comma 2, c.p. Diventava davvero arduo armonizzare il *«quanto indebitamente ricevuto»* con il primo delitto, che richiede l'appropriazione e, ancor di più, con il secondo che richiede soltanto un uso momentaneo della *res.* Il richiamo della norma, nella sua formulazione originaria, ai delitti di peculato era, però, espressamente previsto e non poteva essere ignorato. Dunque, quella locuzione era da intendere, in queste ipotesi, quale il *ricavato* della commissione del reato, mediante un'interpretazione analogica *in malam partem* di dubbia ammissibilità. Inoltre, l'art. 322 *quater* c.p. originario implicava una ricezione materiale effettiva dell'indebito, non potendosi applicare nell'ipotesi in cui il delitto si fosse perfezionato con una semplice promessa, poi non seguita da una dazione effettiva. Queste problematiche hanno indotto il legislatore alla riformulazione dell'art. 322 *quater* che, oggi, recita *«Con la sentenza di condanna per i reati previsti*

LASALVIA, *La riparazione pecuniaria (nei delitti contro la PA) tra "civilizzazione" del diritto penale e "penalizzazione" del diritto civile*, in *Ind. pen*., 2020, n. 2, 321 ss.; A. M. MAUGERI, *Le conseguenze penali*, in *Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, a cura di B. Romano- A. Marandola, Utet, 2020, 402 ss.; V. MONGILLO, *Le riforme in materia di contrasto alla corruzione introdotte dalla legge n. 69 del 2015*, in *Dir. pen. cont.*, 15 dicembre 2015; M. PELISSERO, *La riforma dei delitti di corruzione nella legge 27 maggio 2015, n. 69*, in *Addenda di Aggiornamento. Reati contro la pubblica amministrazione*, in Trattato di diritto penale diretto da C.F. Grosso - T. Padovani - A. Pagliaro, 2015, 11 ss.; M. ROMANO, *I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Art. 314 - 335 bis c.p*., Milano, 2019, 341-348; A. SPENA, *Dalla punizione alla riparazione? Aspirazioni e limiti dell'ennesima riforma anticorruzione (legge n. 69/2015)*, in *Studium Juris*, 2015, 1115 ss. (spec. 1122 ss.); V. VALENTINI, *La controriforma del sistema penale anticorruzione. Uno sguardo critico-costruttivo alla L., n. 69/2015*, in S. CANESTRARI, - A. CADOPPI - A. MANNA - M. PAPA. *Trattato di diritto penale, Parte generale e speciale, Riforme 2008-2015*, Torino, 2015, 351 ss.; F. VERGINE - V. MAZZOTTA, *La confisca nei reati contro la pubblica amministrazione*, in *Il processo*, 2020, 29 ss.

[3] F. CINGARI, *Una prima lettura,* cit., 811.; M. ROMANO, *I delitti contro la pubblica amministrazione,* cit., 344;

[4] V. MONGILLO, *Le riforme in materia di contrasto alla corruzione*, cit. 16; A. SPENA, *Dalla punizione alla riparazione*?, cit. 1123-1124.

dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno». Secondo parte della dottrina[5], anche a seguito della modifica normativa, la riparazione pecuniaria non trova applicazione quando le utilità connesse alla commissione del delitto non abbiano valore economico, oppure quando non sia stimabile il valore ricavato dalla commissione del reato, in quanto mancherebbe, in tali ipotesi, il parametro di riferimento per la quantificazione della somma dovuta. Inoltre, parte della dottrina[6] sostiene che sarebbe stato più opportuno prevedere che la somma di denaro da versare a titolo di riparazione pecuniaria fosse determinata dal giudice fra un limite minimo e massimo prefissato dal legislatore, così assegnando alla norma una sua logica punitiva maggiormente compatibile con la confisca ed applicabile in tutti quei casi in cui il *pactum sceleris* avesse avuto ad oggetto utilità non economicamente valutabili. Così facendo, secondo tale lettura, il giudice avrebbe potuto modulare il *quantum* dovuto a titolo di riparazione pecuniaria tenendo conto della confisca già inflitta al reo.

La legge n. 69/2015 ha, inoltre, introdotto due previsioni complementari all'istituto della riparazione pecuniaria. Si fa riferimento al quarto comma dell'art. 165 c.p. in tema di sospensione condizionale della pena e al comma 1 *ter* dell'art. 444 c.p.p. in tema di patteggiamento.

L'art. 165, comma 4, c.p., nella formulazione attuale, prevede che *«Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322 quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno»*[7].

L'art. 444, comma 1 *ter*, c.p.p. prevede che *«Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 322 bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».*

Il legislatore, da un lato, ha inteso subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della riparazione pecuniaria e, dall'altro, subordinare l'ammissibilità del patteggiamento alla restituzione integrale del prezzo o profitto del reato, ossia di una somma che, a seguito della modifica introdotta nel 2019, corrisponde a quella prevista a titolo di riparazione pecuniaria. L'introduzione del comma 1 *ter* dell'art. 444 c.p.p. si è resa necessaria al fine di evitare che l'imputato potesse aggirare il pagamento della riparazione pecuniaria mediante l'istituto del patteggiamento. Infatti, l'art. 322 *quater* c.p., richiama, come presupposto di applicazione della riparazione pecuniaria, esclusivamente, la sentenza di *condanna* per i delitti ivi tassativamente indicati, ma non quella di patteggiamento. Lo stesso vale per l'istituto della sospensione condizionale della pena *ex* art. 165, comma 4, c.p. che richiama la sentenza di condanna, ma non quella di patteggiamento. La *ratio* dell'art. 444, comma 1 *ter*, c.p.p. è evidente: in caso di delitti particolarmente gravi, come il peculato, la concussione o le corruzioni,

[5] A. M. MAUGERI, *Le conseguenze penali,* cit., 43. In senso contrario, invece, L. DELLA RAGIONE, *La riparazione pecuniaria,* cit., 54.
[6] M. PELISSERO, *La riforma dei delitti di corruzione nella legge 27 maggio 2015, n. 69*, cit., 12.
[7] Tale formulazione deriva dalla modifica apportata dalla legge n. 3/2019. Infatti, l'art. 165, comma 4, nella sua formulazione originaria introdotta dalla legge n. 69/2015 subordinava la sospensione condizionale della pena al pagamento *«di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio».*

l'accordo non può escludere la restituzione del prezzo o profitto del reato, proprio perché l'ammissibilità del rito è subordinata a tale restituzione.

Desta qualche perplessità l'utilizzo del termine *«restituzione»,* poiché "restituire" significa ridare qualcosa al soggetto da cui la si è ricevuta o la si è presa[8]. In ambito penalistico, significa restituire qualcosa alla vittima del reato, come previsto, ad esempio, dall'art. 185, comma 1, c.p. A stretto rigore, quindi, tale espressione potrebbe adattarsi al delitto di peculato in cui il reo, che intenda patteggiare, abbia ricavato un profitto sottraendo un bene alla P.A. o ad un privato, che hanno il diritto di riaverlo. Anche in questa ipotesi, però, l'ambito di operatività della restituzione andrebbe limitato al solo bene mobile infungibile/di specie di cui l'agente si fosse appropriato, con esclusione, invece, del denaro che, in quanto bene fungibile, una volta entrato a far parte del patrimonio del reo, non potrebbe generare un'obbligazione restitutoria in senso stretto, ma soltanto un'obbligazione avente ad oggetto l'equivalente economico della somma oggetto di indebita appropriazione, ossia un'obbligazione risarcitoria (e non restitutoria). Il termine *«restituzione»* potrebbe anche adattarsi - con le precisazioni già svolte - al delitto di concussione in cui la persona offesa ha il diritto di riottenere quanto ha dato per effetto della costrizione. La *«restituzione»* non si adatta, invece, ai delitti corruttivi, poiché è evidente che l'intento del legislatore non possa essere stato quello di prevedere la restituzione della tangente al corruttore, che non è persona offesa. La *ratio* della previsione non è quindi quella di una restituzione, intesa come restituzione alla vittima di quanto indebitamente sottratto, bensì quella di sottrarre all'imputato patteggiante l'indebito guadagno derivante dal reato, che andrà versato a favore del Fondo unico di giustizia, a titolo di quella stessa "riparazione pecuniaria" in favore dell'amministrazione, di cui parla l'art. 322 *quater* c.p.[9] Nella norma sul patteggiamento, infatti, non esiste una previsione analoga a quella prevista per la riparazione pecuniaria, che dispone la restituzione dell'indebito vantaggio economico a favore dell'amministrazione cui l'*intraneus* appartiene. Di conseguenza, si deve ritenere che i beni illegittimamente ottenuti dal reo saranno acquisiti al patrimonio dello Stato e le somme di denaro confluiranno nel Fondo unico di giustizia[10].

Da notare la differente formulazione dell'art. 165, comma 4, c.p. in tema di sospensione condizionale della pena, rispetto all'art. 444, comma 1 *ter*, c.p.p. in materia di patteggiamento. La disposizione sul patteggiamento, diversamente da quella relativa alla sospensione condizionale, non richiama né l'art. 321 c.p. relativo al privato corruttore, né l'art. 320 c.p. relativo all'incaricato di un pubblico servizio. Di conseguenza, sembra prospettarsi *prima facie* una disparità di trattamento fra corruttore e corrotto: il primo che, quale intermediario della promessa corruttiva, avesse tenuto per sé parte del prezzo o del profitto, potrebbe patteggiare la sua pena senza corrispondere alcunché; il corrotto, invece, dovrebbe versare quanto da lui percepito a titolo di prezzo o profitto. Quanto all'incaricato di un pubblico servizio, dato il mancato richiamo all'art. 320 c.p., l'accesso condizionato al rito del patteggiamento non si estende a tale soggetto pubblico per quanto riguarda i fatti di corruzione nazionale, mentre si applica ai fatti di corruzione internazionale in virtù del richiamo all'art. 322 *bis* c.p. da parte dell'art. 444, comma 1 *ter*, c.p.p. Questa asimmetria irragionevole viene meno se si guarda all'art. 322 *ter* c.p. in materia di

[8] Come evidenzia A. SPENA, *Dalla punizione alla riparazione*?, cit. 1124.
[9] A. SPENA, *Dalla punizione alla riparazione?,* cit. 1124;
[10] C. BENUSSI, *"Riparazione pecuniaria",* cit. 752; D. VIGONI, *Patteggiamento e delitti contro la p.a. nella l. 27 maggio 2015, n. 69: gli effetti di chiaroscuro della riforma*, *Studi. Commento alla l. 69/2015*, in www.lalegislazionepenale.eu, 7.

confisca obbligatoria del prezzo o profitto del reato, che si applica anche al privato corruttore e all'incaricato di un pubblico servizio, mediante il richiamo agli artt. 320 e 321 c.p.[11]

La sentenza n. 108/2026 della Corte costituzionale, valorizzando il principio di proporzionalità della pena, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 322 *quater* c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 69/2015 (ossia la formulazione ante modifica del 2019), poiché applicabile *ratione temporis* ai fatti da cui è originato l'incidente di legittimità costituzionale. Inoltre, la Corte ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 322 *quater* c.p., come modificato dalla legge 3/2019 (ossia l'attuale formulazione della norma), poiché esso presenta i medesimi vizi della disposizione previgente. Infine, la Consulta ha dichiarato, nuovamente in via consequenziale, ai sensi della legge n. 87/1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 165, comma 4 c.p., introdotto con la legge n. 69/2015, il quale ha la funzione di prevedere che, in caso di condanna per un reato cui si applica la riparazione pecuniaria di cui all'art. 322 *quater* c.p., il giudice debba subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della riparazione stessa.

Il Giudice delle leggi non ha dichiarato, invece, l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, comma 1 *ter*, c.p.p., pur introdotto anch'esso dalla legge n. 69/2015, con l'intento di evitare che il reo patteggiante potesse sottrarsi al pagamento di una somma corrispondente a quella prevista a titolo di riparazione pecuniaria. Allo stato sembrerebbe, quindi, che l'ammissibilità della richiesta di patteggiamento per i delitti di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319 *ter*, 319 *quater* e 322 *bis* c.p. sia ancora subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato, ossia di una somma corrispondente a quella prevista a titolo di riparazione pecuniaria *ex* art. 322 *quater* c.p. in caso di condanna. Ciò, probabilmente, perché la somma corrispondente al prezzo o al profitto del reato sarebbe già oggetto di confisca obbligatoria *ex* art. 322 *ter* c.p. e, quindi, il reo non incontrerebbe la preclusione dell'art. 444, comma 1 *ter*, c.p.p.

3. Precedenti storici. Analogie e differenze tra gli istituti.

La riparazione pecuniaria *ex* art. 322 *quater* c.p. non costituisce una novità assoluta nel sistema penale. Si possono, infatti, rinvenire istituti analoghi in esperienze normative precedenti[12].

L'art. 73 del codice penale sardo-piemontese del 1859 prevedeva *«Oltre le restituzioni ed il risarcimento dei danni, può anche aver luogo la riparazione dell'ingiuria per qualunque reato che reca ingiuria all'offeso, sebbene non porti danno reale nella persona o nelle sostanze».* Dal tenore letterale della disposizione si desume che, già per il codice sardo-piemontese, la persona offesa avesse diritto alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla riparazione dell'ingiuria arrecata dal reato, anche se esso non avesse cagionato un *«danno reale»* nella persona o nelle sostanze. Questa riparazione potrebbe, quindi, essere ricondotta al risarcimento del danno non patrimoniale e, in particolare, a quella sottovoce definita come danno morale, che risulta sempre di difficile prova. A tale conclusione si giunge valorizzando l'espressione *«danno reale»* nella *«persona»* o nelle *«sostanze»,* che invece sembrerebbero riconducibili, il primo al danno non patrimoniale, nella forma del danno biologico e il secondo al danno patrimoniale che riguarda le sostanze, ossia il patrimonio della persona offesa. Per il danno non patrimoniale di tipo biologico e per quello patrimoniale cagionati dal reato, infatti, l'onere della prova, che

[11] G. DOMENICONI, *Alcune osservazioni in merito alle modifiche apportate dalla legge n. 69/2015 alla disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, in *Dir. pen. cont*. 21 gennaio 2016, 21.
[12] In senso contrario, D. BASSI - A. CARCANO - A. MARI, *I nuovi reati contro la P.A. Questioni sostanziali e processuali*, Milano, 2020, 273.

grava sul danneggiato, è più agevole rispetto al danno morale, in quanto quest'ultimo non risulta oggettivabile - poiché attinge meramente la sfera interiore della vittima - a differenza dei primi che si manifestano materialmente nella realtà.

Il successivo codice penale Zanardelli del 1889 contemplava la riparazione pecuniaria all'art. 38 prevedendo che *«Oltre alle restituzioni e al risarcimento dei danni, il giudice, per ogni delitto che offenda l'onore della persona o della famiglia, ancorché non abbia cagionato danno, può assegnare alla parte offesa, che ne faccia domanda, una somma determinata a titolo di riparazione»*[13]. L'ambito di operatività dell'art. 38 era limitato ai soli delitti contro l'onore della persona o della famiglia. La relazione del Ministro al progetto presentato alla Camera dei Deputati il 22 novembre 1887 attribuiva alla riparazione lo scopo di *«rafforzare l'efficacia della repressione in quei reati che non importerebbero una grave sanzione repressiva, [s]proporzionata al caso e che invece può ottenersi grazie appunto a questo complemento penale»*. L'art. 7 del codice di procedura penale del 1913, poi, ne ampliava l'ambito applicativo anche ai delitti contro la persona, la libertà individuale, l'inviolabilità del domicilio e i segreti, prevedendo che *«il reato può produrre azione civile per il risarcimento del danno e per le restituzioni. I delitti contro la persona e quelli che offendono la libertà individuale, l'onore, della persona e della famiglia, l'inviolabilità del domicilio o dei segreti, anche se non abbiano cagionato danno, possono produrre azione civile per la riparazione pecuniaria»*. In dottrina[14] - valorizzando la *voluntas legis* - si è sostenuto che l'istituto non avesse, nella sua essenza, il carattere di un vero e proprio risarcimento del danno patito per il malefizio, ma intendesse rafforzare l'efficacia repressiva in quei reati che importano una leggera sanzione sproporzionata (per difetto) al caso e consentisse, quindi, la soddisfazione della suscettività morale offesa, mediante quell'unico corrispettivo che la società può apprestare, il denaro. La riparazione pecuniaria, nel sistema penale antecedente al codice Rocco, finiva, quindi, per integrare un istituto a metà tra la pena e il risarcimento del danno: non rappresentava una pena *tout court* perché la somma veniva corrisposta alla persona offesa, che ne avesse fatto domanda, e non allo Stato; non integrava un risarcimento vero e proprio perché non richiedeva quale presupposto il danno, ma solo che vi fosse la condanna per delitto rientrante nelle categorie di reati indicati dalla norma[15].

A ben vedere, nonostante le parole contenute nella Relazione del Ministro, si potrebbe ritenere che tale riparazione pecuniaria avesse la funzione di sopperire in quei delitti che non cagionavano un danno materiale, esteriorizzato e, quindi, difficilmente dimostrabile, cioè avesse la natura giuridica di risarcimento del danno non patrimoniale, nella forma del danno morale che, in base, prima all'art. 73 del codice penale sardo-piemontese e, poi, all'art. 38 del codice Zanardelli la persona offesa aveva diritto di ottenere *«ancorché [il delitto] non abbia cagionato danno»*. Tale conclusione appare supportata dalla tipologia dei delitti indicati come presupposto della riparazione pecuniaria, ossia quelli contro l'onore della persona o della famiglia, contro la persona, la libertà individuale, l'inviolabilità del domicilio e i segreti. Si tratta di crimini che nella maggior parte dei casi non cagionano un danno patrimoniale, bensì un danno non patrimoniale (di tipo morale) alla persona offesa, assai difficile da provare. Letto in questi termini, l'art. 38 del codice Zanardelli permetteva di riconoscere un danno non patrimoniale alla persona offesa che, vista la difficoltà relativa all'onere della prova, non era tenuta a provare, proprio perché l'art. 38 ne permetteva il riconoscimento anche quando il delitto non avesse cagionato il danno. A livello logico, infatti, il danno esiste soltanto quando il danneggiato riesce a provarlo. Se quest'ultimo non assolve all'onere della prova è come se il danno non esistesse. Siccome il danno non patrimoniale di

[13] N. LEVI, *Il danno e il reato*, 1929, 92; G. PAOLI, *Il reato, il risarcimento e la riparazione*, 1924, 195 ss.
[14] G. CRIVELLARI, *Il codice penale (1889),* III, Torino, 1892, 112.
[15] In tal senso, A. DE MARSICO, *sub art. 185, in Codice penale illustrato*, I, Milano, 1934, 771-772.

tipo morale risultava, e risulta, assai arduo da provare, l'art. 38 permetteva il suo riconoscimento in favore della persona offesa anche se il delitto non avesse cagionato danno, cioè, in altri termini, anche se la vittima non fosse riuscita a provarlo[16].

Il codice penale Rocco del 1930 non contiene più espressamente la riparazione pecuniaria in una norma autonoma analoga all'art. 38 codice Zanardelli, ma si ritiene che essa sia confluita all'interno del *«risarcimento del danno non patrimoniale»* di cui all'art. 185 c.p., collocato nel titolo VII del libro I contenente una disciplina nuova ed organica delle conseguenze non penali del reato, che incidono sui rapporti di diritto privato[17].

Non molti anni dopo, l'art. 12 della legge n. 47/1948 sulla stampa stabilisce, infine, che *«nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato».* Tale previsione normativa è stata adottata e approvata in sede costituente. La legge sulla stampa è infatti l'unica legge, insieme a quella per l'elezione del Senato e sugli statuti Regionali, votata dall'Assemblea costituente nell'arco di tempo che va dall'approvazione della Costituzione al 18 aprile 1948[18]. Nella legge sulla stampa, la riparazione viene vista come uno strumento risarcitorio di natura civile che si aggiunge sia al danno patrimoniale sia al danno non patrimoniale, in base alla considerazione che *«si devono rendere più sensibili le conseguenze dell'offensore della diffamazione»*[19].

Un lessico analogo si rinviene nel più recente art. 187 *undecies,* comma 2*,* TUF che, in materia di reati finanziari, prevede la facoltà della CONSOB di *«costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrità del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell'offensività del fatto, delle qualità personali del colpevole e dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato».*

La riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322 *quater* c.p. - oggetto di pronuncia della Corte costituzionale - presenta analogie, ma anche profonde differenze con gli istituti richiamati.

Quanto alle analogie, sia nella riparazione dell'art. 322 *quater* sia in quella prevista dall'art. 38 del codice Zanardelli e dall'art. 12 della legge sulla stampa la somma non viene versata all'Erario, ma alla stessa persona offesa, che mantiene comunque il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e alle restituzioni.

Quanto alle differenze, la riparazione *ex* art. 322 *quater* c.p. si applica d'ufficio e, in caso di condanna è obbligatoria e automatica. Viceversa, la riparazione dell'art. 38 del codice Zanardelli e quella dell'art. 12 della legge sulla stampa presuppongono una richiesta della persona offesa e sono ad applicazione discrezionale da parte del giudice. Ancora, la riparazione pecuniaria dell'art. 322 *quater* corrisponde ad una somma necessariamente pari al prezzo o al profitto del reato, senza possibilità per il giudice di modulare il *quantum* dovuto. Diversamente, nell'art. 38 del codice Zanardelli, nell'art. 12 della legge sulla stampa e nell'art. 187 *undecies* TUF il giudice ha la facoltà di stabilire discrezionalmente la somma dovuta a titolo di riparazione, utilizzando - con riferimento all'art. 12 della legge sulla stampa e all'art. 187 *undecies* TUF - parametri ancorati al danno penale, quali l'intensità dell'offesa al bene protetto e le

[16] In senso contrario, all'art. 38 del codice Zanardelli viene riconosciuta una natura di azione penale complementare, anziché di risarcimento del danno non patrimoniale da N. LEVI, *Il danno e il reato*, cit., 92; nello stesso senso, G. PAOLI, *Il reato, il risarcimento e la riparazione*, cit., 195 ss.
[17] C. BENUSSI, *"Riparazione pecuniaria"* cit., pag. 747
[18] C. BENUSSI, *"Riparazione pecuniaria"* cit., pag. 747.
[19] Assemblea Costituente, *Atti parlamentari*, doc. 15-A, 5.

qualità personali del colpevole, ossia parametri analoghi a quelli di commisurazione della pena *ex* art. 133 c.p.

4. Natura giuridica dell'istituto.

La misura della riparazione pecuniaria presenta indubbiamente carattere "afflittivo". Si tratta, però, di indagare se la sua natura sia afflittivo-sanzionatoria (punitiva) oppure afflittivo-ripristinatoria. Una misura, infatti, può essere afflittiva, cioè limitare i diritti del destinatario, senza avere un carattere punitivo. Il discrimine si rinviene nell'effetto della misura: se essa, pur avendo carattere afflittivo, in quanto incidente su diritti del destinatario, riporta la sfera giuridica di quest'ultimo nella situazione antecedente alla commissione dell'illecito, ha natura meramente ripristinatoria; viceversa, se la misura conduce il destinatario in una situazione deteriore rispetto a quella in cui si trovava prima della commissione dell'illecito, allora essa ha natura sanzionatoria[20].

A tal riguardo è indifferente l'autorità che applica la misura. Il giudice civile o l'autorità amministrativa potrebbero applicare una misura con carattere punitivo e, viceversa, il giudice penale potrebbe applicare, con la stessa sentenza di condanna, una misura a carattere meramente ripristinatorio.

In dottrina non vi è un'opinione unanime sulla natura giuridica dell'istituto in esame, seppur sia possibile isolare un orientamento assolutamente minoritario e uno maggioritario.

Una lettura minoritaria riconduce la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322 *quater* c.p. ad una forma di risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla pubblica amministrazione vittima del fatto illecito[21]. La natura dell'istituto, quindi, avendo riguardo alla sfera giuridica del danneggiato, sarebbe quella ripristinatoria/risarcitoria.

A sostegno di questa tesi si pongono una pluralità di argomentazioni. In particolare, la misura servirebbe a risolvere un conflitto intersoggettivo tra il condannato soggetto attivo del reato e la persona offesa dal reato; la somma dovuta a titolo di riparazione pecuniaria non viene destinata all'Erario, ma all'amministrazione lesa dal fatto illecito; il richiamo nella rubrica e nel corpo della disposizione al concetto di "riparazione", che ha natura marcatamente civilistica, nella misura in cui il risarcimento del danno, nell'ordinamento italiano, svolge primariamente una funzione riparatorio-ripristinatoria della sfera giuridica del soggetto danneggiato; l'argomento letterale relativo alla disposizione che subordina l'accesso alla sospensione condizionale della pena al versamento della somma dovuta a titolo di riparazione pecuniaria e fermo restando il diritto all'*«ulteriore eventuale risarcimento del danno»,* ai sensi dell'art. 165, comma 4 c.p.: con quest'ultimo inciso il legislatore affermerebbe, in modo univoco, che quanto corrisposto a titolo di riparazione non è qualcosa di assolutamente eterogeneo rispetto al risarcimento del danno, poiché qualifica quest'ultimo, rispetto alla riparazione, non solo come *«eventuale»,* ma anche come *«ulteriore»,* così lasciando intendere che la riparazione *ex* art. 322 *quater* c.p. può anche ricomprendere ed esaurire l'obbligazione risarcitoria; si richiama, ancora, la funzione storicamente attribuita alla riparazione pecuniaria, riferita al risarcimento del danno non patrimoniale, altrimenti non direttamente risarcibile in quanto non suscettibile di valutazione economica, non esteriorizzato e, quindi, difficilmente provabile nell'*an* e soprattutto nel *quantum;* infine, si fa riferimento all'uso del concetto

[20] Corte cost., sent. 24 gennaio 2023, n. 5, in *DeJure*; Corte cost., sent. 7 novembre 2025, n. 166, in *DeJure*; Corte cost., sent. 27 febbraio 2019, n. 24, in *DeJur*e. Corte EDU, Prima Sez., sent. 19 dicembre 2024, *Episcopo e Bassani c. Italia*, ricorsi nn. 47284/16 e 84604/17, in *DeJure*; Corte EDU, Prima Sez., sent. 21 gennaio 2025, *Garofalo e altri c. Italia*, ricorsi nn. 47269/18, 47426/18, 47793/18 e 47996/18, in *DeJure*.

[21] F.P. La Salvia, *La riparazione pecuniaria (nei delitti contro la PA),* cit. 321 ss.; D. Bianchi, *Lo "strano caso" dell'art. 322 quater c.p.,* cit., 4579 ss.

di riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza *«quando la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato»* (art. 186 c.p.). A sostegno di questa tesi vi sono, pertanto, più argomentazioni di varia natura: letterale, sistematica e storica.

Questo orientamento dottrinale ha, indubbiamente, il merito di ricercare una collocazione sistematica e razionale dell'istituto della riparazione pecuniaria *ex* art. 322 *quater* c.p., con l'effetto di evitare l'applicazione di una "sanzione", complessivamente intesa, sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti di reato indicati nell'art. 322 *quater* c.p., come si chiarirà in seguito.

Secondo altra lettura dottrinale, assolutamente prevalente, la riparazione pecuniaria dell'art. 322 *quater* c.p. avrebbe una funzione sanzionatoria e deterrente, finalizzata ad infliggere al reo un male e non semplicemente a riparare la sfera giuridica del danneggiato. La prospettiva risulta rovesciata: non si guarda alla sfera giuridica del danneggiato, ma a quella del reo danneggiante con la conseguenza che la misura risulta avere natura giuridica di pena. Tale natura emergerebbe con evidenza dai lavori preparatori della legge 27 maggio 2015, n. 69 in cui si parla di "sanzione per l'infedeltà del pubblico ufficiale e per il danno cagionato all'amministrazione di appartenenza, con spiccata funzione dissuasiva". All'interno di questa lettura, taluni sostengono si tratti di una "pena pubblica", altri di una "pena privata". Chi[22] sostiene trattarsi di una "pena pubblica" richiama più argomenti, nessuno dei quali risulta, però, insuperabile. Si afferma che tale natura sarebbe desumibile dal fatto che la misura è caratterizzata da obbligatorietà, poiché il giudice, in caso di sentenza di condanna, è tenuto ad applicarla, a prescindere da un' apposita richiesta della persona offesa, analogamente a quanto accade per una pena in senso stretto; il *quantum* che il reo deve corrispondere è rigidamente predeterminato, circostanza che contrasta con la funzione del risarcimento del danno, che dovrebbe essere correlato alle conseguenze dannose che ha patito la persona offesa caso per caso; ulteriore argomentazione - quella sostenuta con maggior vigore dal giudice rimettente - si fonda sul cumulo obbligatorio tra la confisca *ex* art. 322 *ter* e la riparazione pecuniaria che realizzerebbe una duplicazione nell'ablazione patrimoniale a carico del reo[23][24], data

[22] C. BENUSSI, *"Riparazione pecuniaria",* cit. 749; F. CINGARI, *Una prima lettura*, cit., 810; F. BELLAGAMBA, *La corruzione in atti giudiziari*, cit., 213; *A. Spena*, *Dalla punizione alla riparazione?,* cit., 1123; G. AMATO, *Pagare sempre quanto ricevuto a titolo riparativo*, cit. 46; A. M. MAUGERI, *Le conseguenze penali*, cit. 407; M. ROMANO, *Pene pecuniarie, esborsi in denaro, risarcimento del danno, danni punitivi*, in *La pena, ancora: tra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, a cura di C. E. Paliero - F. Viganò F. Basile - G.L. Gatta, Milano, 2018, 520 ss. In senso contrario, V. VALENTINI, *La controriforma del sistema penale anticorruzione*, cit. 351, per il quale ci limita ad imporre ai funzionari infedeli di "devolvere alla comunità la tangente". Per una vocazione ancipite, compensatorio-punitiva, V. MONGILLO, *Le riforme in materia di contrasto alla corruzione introdotte dalla legge n. 69 del 2015*, cit., 14 ss.

[23] In dottrina, C. BENUSSI, *"Riparazione pecuniaria",* cit.,754-755, M. ROMANO, *I delitti contro la Pubblica Amministrazione*, cit., 347, *F. CINGARI, Sull'ennesima riforma del sistema penale anticorruzione,* cit., 18 e V. MONGILLO, *La legge spazzacorrotti: ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere permanente dell'anticorruzione*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, n. 5, 288, evidenziano come l'applicazione congiunta della confisca *ex* art. 322 *ter* c.p. e della riparazione pecuniaria *ex* art. 322 *quater* c.p. comporti una violazione del *ne bis in idem* sostanziale e del principio di proporzionalità. Di conseguenza, dovrà essere applicata una sola misura. F. MAZZACUVA, *Il principio di proporzionalità delle sanzioni nei recenti tracciati della giurisprudenza costituzionale: le variazioni sul tema rispetto alla confisca*, in *Leg. pen*., 14 dicembre 2020, 13, aveva affermato che l'applicazione congiunta dei due istituti determina una "moltiplicazione di poste" talmente ingiustificata che, se non dovessero svilupparsi soluzioni rimediali nel diritto vivente, potrebbe cadere sotto la scure della Corte costituzionale.

[24] In giurisprudenza, Cass. pen., 5 marzo 2024, n. 23203, in *DeJure*, al fine di evitare una duplicazione nell'ablazione patrimoniale a carico del reo ha stabilito che in caso di applicazione della confisca *ex* art. 322 *ter* c.p. (nel caso di specie, confisca per equivalente) non potesse essere applicata la riparazione pecuniaria *ex* art. 322 *quater* c.p.

l'identità dell'oggetto consistente nel prezzo o profitto del reato; a livello sistematico, inoltre, viene richiamato l'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie che consentirebbe di estinguere il reato tramite la soddisfazione del danno criminale: pertanto si dovrebbe presumere che il sistema sia razionale e che in tutte le ipotesi in cui si fa riferimento al concetto di "riparazione" si intenda incidere sul danno criminale, mirando all'eliminazione dell'offesa al bene giuridico tutelato e non a riparare il danno civile, ossia il danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato alla vittima del reato. Infine, tale lettura valorizza l'intenzione del legislatore del 2015, il quale avrebbe voluto, tramite la riparazione pecuniaria, apprestare un apparato sanzionatorio ancor più incisivo per alcuni delitti dei pubblici ufficiali particolarmente gravi. In dottrina[25] taluno è arrivato a sostenere che la misura integrasse una vera e propria pena pecuniaria volta a rafforzare la repressione penale in ragione sia dell'importanza che ricopre il bene giuridico leso, sia del carattere assai riprovevole della condotta tenuta dal reo: in essa prevarrebbe perciò un'istanza punitiva diretta a produrre un effetto di deterrenza e di repressione-punizione che finisce per assegnarle una natura complementare a quella penale. Anche ammettendo una componente punitiva della misura, si ritiene, però, che essa non risulti assimilabile *tout court* a una pena pecuniaria, con conseguente impossibilità di una sua conversione *ex* artt. 136 c.p., 102 e 103 legge n. 689 del 1981[26]. L'impossibilità di equiparare la riparazione pecuniaria ad una pena pecuniaria in senso stretto si fonda su più ordini di ragioni: in primo luogo, tra i parametri di quantificazione della somma vi è una irrilevanza del disvalore del fatto commesso e del grado di colpevolezza del reo, poiché essa è parametrata *per relationem* al prezzo o profitto del reato; in secondo luogo, le pene pecuniarie non sono fisse, ma contenute tra un minimo ed un massimo edittale, che permettono al giudice di commisurare la pena in base al caso concreto, in ossequio al principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio[27]; infine - argomentazione di maggior rilievo, fondata sulla razionalità del legislatore - se la riparazione pecuniaria fosse una pena pecuniaria si giungerebbe al paradosso per cui il legislatore, nel 1990, ha espunto tali pene dal settore dei delitti contro la PA, poiché ritenute inadeguate[28], salvo poi reintrodurle "sotto falso nome". La misura, inoltre, non appare neppure riconducibile alla previsione dell'art. 24, comma 2, c.p. che stabilisce *«Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000»*. Infatti, diversamente dall'ipotesi richiamata, la riparazione pecuniaria ha carattere obbligatorio.

Vi è pure chi[29], pur mantenendo il carattere punitivo della misura, sostiene che essa abbia natura giuridica di "pena privata" o "danno punitivo". A tale conclusione si perverrebbe guardando alla destinazione della somma dovuta a titolo di riparazione pecuniaria, non all'Erario, ma alla persona offesa dal

[25] C. BENUSSI, *"Riparazione pecuniaria",* cit. 749; F. BELLAGAMBA, *La corruzione in atti giudiziari*, cit., 199; F. CINGARI*, Una prima lettura*, cit. 810.
[26] F. CINGARI, *Una prima lettura*, cit., 811
[27] Si tratta di un principio affermato dalla Corte costituzionale con riferimento alla pena accessoria fissa prevista nella bancarotta fraudolenta; si veda, Corte cost., 5 dicembre 2018, n. 222, in DPC, con nota di A. GALLUCCIO, *La sentenza della Consulta su pene fisse e "rime obbligate": costituzionalmente illegittime le pene accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta*, 10 dicembre 2018. Sull'illegittimità costituzionale delle pene fisse, A. MANNA, *Sull'illegittimità delle pene accessorie fisse. L'art. 2641 del Codice civile*, in GiC, 1980, 910 ss.; C. E. PALIERO*, Pene fisse e Costituzione: argomenti vecchi e nuovi*, in RIDPP, 1981, 726 ss.
[28] Evidenzia tale inadeguatezza, M. ROMANO*, Pene pecuniarie, esborsi in denaro, risarcimento del danno, danni punitivi*, in *La pena, ancora: tra attualità e tradizione*, in Studi in onore di Emilio Dolcini, II, Milano, 2018, 503.
[29] S. SEMINARA, *Riflessioni sulla "riparazione' come sanzione civile e come causa estintiva del reato*, in *La pena, ancora: tra attualità e tradizione, Studi in onore di Emilio Dolcini*, a cura di C. E. Paliero - F. Viganò F. Basile - G.L. Gatta, Milano, 2018, 565.

reato, circostanza che impedisce di qualificare la misura come "pena pubblica". Se fosse tale, infatti, essa dovrebbe essere destinata all'Erario[30].

Vi sarebbe, pertanto, un'analogia con i c.d. danni punitivi[31], ossia quelle forme di riparazione che non si limitano a ripristinare la sfera giuridica del danneggiato, ma gli riconoscono un risarcimento superiore al danno effettivamente patito, con finalità sanzionatoria e deterrente per il danneggiante.

In tale filone si colloca chi sostiene che la riparazione pecuniaria *ex* art. 322 *quater* sia assimilabile alla sanzione pecuniaria civile dovuta in caso di illecito penale depenalizzato dal d.lgs. n. 7 /2016[32]. Tale lettura sembrerebbe trascurare un dato fondamentale, relativo alla destinazione della somma dovuta dall'autore dell'illecito, ossia alla persona offesa in caso di riparazione pecuniaria derivante da reato, mentre alla Cassa delle ammende in caso di illecito civile derivante da depenalizzazione. Una differenza di non poco conto, che impedisce un'assimilazione tra gli istituti richiamati.

Parte della dottrina[33], ancora, pur ammettendo la funzione punitiva e deterrente della misura, la qualifica come sanzione civile analoga alla riparazione pecuniaria che si applica in caso di condanna per il delitto di diffamazione a mezzo stampa. Anche in questo caso, però, l'analogia non è così persuasiva. Come si è detto, la somma dovuta in caso di diffamazione a mezzo stampa è discrezionale ed è parametrata alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato; viceversa, la riparazione pecuniaria è obbligatoria in caso di condanna ed è necessariamente pari al prezzo o al profitto del reato, senza margini di discrezionalità per il giudice. E ancora, la prima richiede un'istanza del danneggiato, mentre la seconda non è subordinata a tale richiesta[34].

La giurisprudenza unanime accoglie la natura punitiva della riparazione pecuniaria, ritenendo che si tratti di uno strumento finalizzato al rafforzamento dell'armamentario sanzionatorio posto a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione. La misura avrebbe, pertanto, carattere di sanzione civile accessoria con una indubbia connotazione punitiva[35], con conseguente estensione delle garanzie in tema di successione di leggi nel tempo e di pena illegale[36]. Si è affermato che la disposizione in esame

[30] F. BRICOLA, *La riscoperta delle "pene private" nell'ottica del penalista*, in *Foro it*., 1985, I, 29.

[31] In tema di danni punitivi, M. PONZARELLI, *I* punitive damages *nell'esperienza nordamericana*, in *Riv. dir. civ.,* 1983, 435 ss. Tra i penalisti, A. MANNA, *Beni della personalità e limiti della protezione penale*, 1989, 570 ss. Nella giurisprudenza, Cass., sez. un. civ., 7 febbraio 2017, n. 16601, in *Guida al dir*., 2017, n. 33, 40 ss. riconoscono la compatibilità dei c.d. danni punitivi con l'ordinamento italiano.

[32] Si tratta di un illecito punito con sanzioni pecuniarie civili, *ex* D.lgs. n. 7/2016 per L. DELLA RAGIONE, *La riparazione pecuniaria*, cit., 53, e A. ABBAGNANO TRIONE, *Le misure patrimoniali a chiusura del sistema sanzionatorio nei delitti contro la pubblica amministrazione,* cit. 341.

[33] M. PELISSERO, *La riforma dei delitti di corruzione nella legge 27 maggio 2015, n. 69*, cit., 11.

[34] C. BENUSSI, *"Riparazione pecuniaria"* cit., 749 evidenzia un'ulteriore differenza in punto di autorità giudiziaria legittimata ad applicare la misura: la riparazione pecuniaria *ex* art. 322 *quater* c.p. può essere applicata esclusivamente dal giudice penale e non dal giudice civile, mentre non è così per la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge sulla stampa. È vero che in un primo momento la Cassazione civile (Cass., sez. III, 29 ottobre 1965, n. 2300, in *Foro it*., 1966, I, 840) aveva attribuito il monopolio della sua applicazione al giudice penale, valorizzando la componente sanzionatoria della misura, interpretata come un rafforzamento della repressione penale, ma successivamente la giurisprudenza civile (Cass., sez. III, 26 giugno 2007, n. 14761, CED 597920), allineandosi alla Cassazione penale (Cass., sez. V, 23 aprile 1991, n. 5250, CED 187143 e, più di recente, Cass., sez. V, 26 settembre 2014, n. 48712, CED 261488) ha ritenuto che la misura, data la sua natura civilistica, possa essere applicata anche dal giudice civile, poiché quest'ultimo possiede comunque il potere di accertare, in via incidentale, la sussistenza di un fatto penalmente rilevante, fonte di responsabilità civile.

[35] Cass. pen., sez. VI, n. 27442 del 2025; Cass. pen., sez. VI, 25 gennaio 2023, n. 8959; Cass. pen., sez. VI, 5 febbraio 2020, n. 16098; nello stesso senso, Cass. pen., sez. IV, 14 marzo 2019, n. 12541.

[36] Cass. pen., sez. IV, 14 marzo 2019, n. 12541, in *DeJure*, dispone l'annullamento della sentenza di patteggiamento poiché il giudice aveva erroneamente applicato la riparazione pecuniaria, non prevista in caso di patteg-

delinea *«una forma di riparazione coattiva, di tipo non risarcitorio, non affidata all'iniziativa volontaria del reo e neppure subordinata ad un'espressa richiesta della persona offesa, la cui quantificazione non è rimessa all'apprezzamento del giudice, né è commisurata ai pregiudizi complessivamente subiti dall'amministrazione di appartenenza, ma forfettariamente calibrata sui proventi materiali indebitamente ricevuti»*[37]. Per il suo carattere sanzionatorio, la misura della riparazione non può avere efficacia retroattiva e, pertanto, non può essere applicata ai reati di peculato, concussione, corruzione e induzione indebita commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 69/2015[38].

5. La declaratoria di illegittimità costituzionale.

La Corte costituzionale ha ritenuto ammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla sesta sezione della Corte di cassazione, riferite all'art. 322 *quater* c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 69 del 2015, applicabile *ratione temporis* ai fatti oggetto del giudizio principale, e conseguentemente all'attuale formulazione della norma.

La questione è ammissibile, a parere della Corte, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 49 CDFUE e, in particolare al paragrafo 3 di tale ultima disposizione, che sancisce il divieto di pene sproporzionate rispetto al reato. La riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322 *quater*, infatti, si colloca all'interno dell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea ai sensi dell'art. 51 CDFUE e, pertanto, soggiace al rispetto dei principi stabiliti dalla Carta, oltre che di quelli sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ciò si desume dal fatto che vi siano una pluralità di strumenti di diritto dell'Unione europea che prevedono obblighi in capo agli Stati membri in materia di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, anche con riferimenti alle sanzioni applicabili[39], prevedendo che esse siano caratterizzate da proporzionalità.

La Corte, nel ritenere la questione di legittimità costituzionale ammissibile, precisa che l'effetto diretto del principio di proporzionalità della pena, individuato nell'art. 49, paragrafo 3, CDFUE, dalla CGUE[40] - che dovrebbe condurre il giudice interno alla disapplicazione della pena ritenuta sproporzionata - non osta alla proposizione di un incidente di legittimità costituzionale e alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione nazionale in contrasto con la CDFUE. Questo strumento, infatti, a differenza della disapplicazione da parte del singolo giudice interno, ha effetto *erga omnes* garantendo la certezza del diritto e il principio di uguaglianza.

Dopo un primo vaglio di ammissibilità, la Corte afferma la fondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 322 *quater* c.p. con riferimento agli artt. 3, 11 e 117, comma 1, Cost.,

giamento.

[37] Cass. pen., sez. VI, 14 marzo 2019, n. 12541.

[38] C. BENUSSI, *"Riparazione pecuniaria",* cit. 750; negli stessi termini, G. Amato, *Pagare sempre quanto ricevuto a titolo riparativo*, cit. 47; Cass. pen., sez. VI, 5 febbraio 2020 n. 16098.

[39] Tra gli altri, la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997; il Protocollo del 27 settembre 1996 alla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995 -la cosiddetta "Convenzione PIF"-; la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato; la decisione 2008/801/CE del Consiglio, del 25 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale - la cosiddetta "direttiva PIF" -; e, ora, la direttiva (UE) 2026/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, sulla lotta contro la corruzione.

[40] CGUE, grande sez., 8 marzo 2022, C-205/20.

quest'ultimo in relazione all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE, restando assorbita la censura formulata in riferimento all'art. 27 Cost. dal giudice rimettente.

La Corte individua la natura giuridica della riparazione pecuniaria dell'art. 322 *quater* c.p. *per negationem*, partendo da ciò che la misura non rappresenta: non si tratta di una pena pecuniaria in senso proprio, non tanto perché la riparazione pecuniaria non rientri nell'elenco di cui all'art. 18, comma 2, c.p., che menziona soltanto la multa e l'ammenda - avendo il legislatore la facoltà di introdurre ulteriori tipologie di pene pecuniarie tramite *leges speciales* - quanto perché non vi è alcun indice normativo della volontà del legislatore di sottoporre questa misura alla disciplina ordinaria delle pene pecuniarie, con riferimento, in particolare, alla possibilità di loro conversione in caso di mancato pagamento *ex* artt. 136 c.p., 102 e 103 della legge n. 689 del 1981 o di una loro sospensione condizionale. Né la riparazione concorre alla determinazione del limite massimo di pena sospendibile ai sensi dell'art. 163 c.p.

Posto che la riparazione pecuniaria non è qualificabile come una pena pecuniaria in senso stretto, si tratta di stabilire in positivo la sua natura giuridica, poiché da tale qualificazione deriva lo statuto di garanzie costituzionali, convenzionali e unionali applicabili all'istituto.

Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, inaugurata con la sentenza n. 196 del 2010, il riconoscimento di una natura sostanzialmente penale-punitiva ad una misura, ancorché avente una diversa qualificazione formale, comporta il suo assoggettamento alle garanzie previste dalla Costituzione, dalla CEDU e dalla CDFUE per la materia penale, come, ad esempio, l'irretroattività sfavorevole[41], la retroattività favorevole[42], la deroga al principio dell'intangibilità del giudicato in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una sanzione formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale[43], l' applicabilità della garanzia del "diritto al silenzio"[44], l'applicazione della garanzia convenzionale del *ne bis in idem*[45] e, per quanto specificamente di interesse per la pronuncia, l'applicazione del principio di proporzionalità della pena[46]. Ciò al fine di impedire che misure sostanzialmente penali possano essere sottratte alle relative garanzie soltanto perché il legislatore ha attribuito loro una diversa qualificazione formale.

La Corte, al fine di determinare la natura giuridica della riparazione pecuniaria, richiama sinteticamente quella tesi dottrinale minoritaria, già menzionata, che attribuisce alla misura un carattere ripri-

[41] Corte cost., sent. 4 giugno 2010, n. 196.
[42] Corte cost., sent. 12 maggio 2026, n. 73; Corte cost., sent. 21 marzo 2019, n. 63.
[43] Corte cost., sent. 16 aprile 2021, n. 68, in *DeJure*. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma penale incriminatrice è prevista la revoca del giudicato penale di condanna; viceversa, in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma amministrativa su cui si fonda una sanzione amministrativa per la quale si è formato il giudicato amministrativo, l'illegittimità costituzionale, pur avendo effetto retroattivo, incontra il limite dei rapporti esauriti (in tal caso il giudicato amministrativo). Qualora, però, ci si trovi in presenza di una sanzione formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale, essa dovrebbe soggiacere alle garanzie previste per la materia penale, con conseguente necessità di "rimuovere" il giudicato formalmente amministrativo, ma sostanzialmente penale che si era formato. In tal caso, rimane aperta la problematica circa lo strumento utilizzabile a tal fine, nell'ordinamento italiano.
[44] Corte cost., sent. 30 aprile 2021, n. 84.
[45] Corte cost., sent. 16 giugno 2022, n. 149; Corte cost., sent. 10 luglio 2020, n. 145.
[46] Sulla necessaria proporzionalità delle sanzioni amministrative di natura "punitiva" rispetto alla gravità dell'illecito, Corte cost., sent. 21 luglio 2025, n. 116; Corte cost., sent. 10 luglio 2025, n. 104; Corte cost., sent. 8 luglio 2025, n. 103; Corte cost., sent. 8 luglio 2025, n. 101; Corte cost., sent. 28 marzo 2024, n. 52,; Corte cost., sent. 10 marzo 2023, n. 40; Corte cost., sent. 22 dicembre 2022, n. 266; Corte cost. sent. 9 dicembre 2022, n. 246,; Corte cost., sent. 12 settembre 2019, n. 212. Parimenti, rispetto alla necessità di proporzionalità delle sanzioni tributarie rispetto alla gravità della violazione, Corte cost., sent. 3 luglio 2025, n. 93; Corte cost., sent., 17 marzo 2023, n. 46, in *DeJure*.

stinatorio/risarcitorio - volto ad assicurare un riequilibrio patrimoniale tra reo e persona offesa dal reato - e più diffusamente la tesi dottrinale maggioritaria, anch'essa illustrata, che le attribuisce, invece, natura punitiva, mostrando di aderire a questa seconda lettura.

Il Giudice delle leggi, pur evidenziando le argomentazioni poste dalla dottrina maggioritaria a sostegno della natura punitiva della misura - quali l'applicazione d'ufficio da parte del giudice penale, anziché su richiesta del danneggiato e l'ammontare fisso stabilito dalla legge a titolo di riparazione pecuniaria - elabora un ragionamento sistematico di più ampio respiro che coinvolge l'istituto della confisca *ex* art. 322 *ter* c.p. e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore della pubblica amministrazione danneggiata.

In particolare, si evidenzia come la riparazione pecuniaria *ex* art. 322 *quater* c.p. sia concepita dal legislatore come destinata a cumularsi con il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore della pubblica amministrazione danneggiata, che abbia esercitato l'azione civile nel processo penale. Inoltre, qualora il pubblico agente sia legato alla pubblica amministrazione da un rapporto di impiego o di servizio (la quasi totalità dei casi) la riparazione pecuniaria si cumula, altresì, con il danno erariale così come accertato dalla giurisdizione contabile, comprensivo tanto del danno patrimoniale quanto del danno non patrimoniale all'immagine, quest'ultimo presuntivamente pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente, ai sensi dell'art. 1, comma 1 *sexies*, della legge n. 20 del 1994.

La Corte dà atto dell'orientamento della giurisprudenza contabile sul rapporto tra riparazione pecuniaria *ex* art. 322 *quater* c.p. e danno erariale non patrimoniale all'immagine oppure patrimoniale. Con riferimento al primo, si evidenzia come questa giurisprudenza consideri la riparazione pecuniaria un istituto di natura diversa e non sovrapponibile al danno all'immagine per due ordini di ragioni: in primo luogo, la norma penale lascia impregiudicato il diritto al risarcimento del danno; in secondo luogo, il giudizio contabile avrebbe una funzione ripristinatoria del danno sofferto dalla pubblica amministrazione, mentre la riparazione avrebbe una funzione afflittivo-punitiva di tipo sanzionatorio e non ripristinatoria. Di conseguenza, i due strumenti sarebbero caratterizzati da assoluta autonomia e non sovrapponibilità[47] e, pertanto, la somma già corrisposta a titolo di riparazione pecuniaria *ex* art. 322 *quater* c.p. non sarebbe scomputabile dalla somma dovuta a titolo di danno all'immagine[48]. La giurisprudenza contabile applica lo stesso ragionamento anche al danno erariale patrimoniale, ritenendo che la somma corrisposta dal reo a titolo di riparazione pecuniaria non sia scomputabile nemmeno da quella tipologia di danno[49].

Inoltre, la Corte rileva come la riparazione pecuniaria *ex* art. 322 *quater* c.p. sia destinata a cumularsi anche con la confisca prevista dall'art. 322 *ter* c.p. Sia la prima che la seconda, infatti, sono obbligatorie nell'*an* e nel *quantum*, quest'ultimo corrispondente in entrambi gli istituti al prezzo o profitto del reato (nell'attuale formulazione e a *«quanto indebitamente ricevuto»* dal pubblico agente, nella formulazione ante 2019 dell'art. 322 *quater* c.p.), con un effetto pratico di raddoppio del sacrificio patrimoniale a carico del reo, dovuto al fatto che tra le due misure non vi sia un rapporto di sussidiarietà. Pertanto, le due misure sono destinate ad essere entrambe cumulativamente applicate con la medesima sentenza di condanna.

[47] Corte dei conti, sez. giur. d'app. Reg. Sicilia, sent. 25 agosto 2021, n. 139.
[48] Corte dei conti, sez. giur. Reg. Lombardia, sent. 16 marzo 2026, n. 44; Corte dei conti, sez. giur. Reg. Toscana, sent. 2 ottobre 2025, n. 113, in *One Legale*.
[49] Corte dei conti, sez. III, 4 dicembre 2025, n. 177, in *DeJure*.

In base all'interpretazione innovativa introdotta dalle Sezioni Unite[50], la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto prevista dall'art. 322 *ter* c.p., anche se realizzata per equivalente, non presenta natura punitiva, ma soltanto ripristinatoria. La confisca per equivalente, infatti, rappresenta un surrogato della confisca diretta cui si procede quando non è possibile realizzare quest'ultima. Pertanto, se la confisca diretta possiede una funzione meramente ripristinatoria, ossia quella di riportare il patrimonio del reo esattamente nello stato in cui si trovava prima dell'illecito, anche la confisca per equivalente, adottata in luogo di quella diretta, avrà la medesima funzione. Questa tipologia di confisca, sia essa diretta o per equivalente, ha la funzione di mandare ai consociati il messaggio che "il crimine non paga". Viceversa, qualora la confisca diretta o, in luogo di questa, quella per equivalente abbia l'effetto di condurre il patrimonio del reo, mediante un'ablazione patrimoniale, in una situazione deteriore rispetto a quella antecedente al reato, essa assumerà natura punitiva con conseguente applicabilità delle garanzie previste per tale tipologia di sanzioni.

Dunque, la circostanza che al reo venga applicata una confisca diretta oppure per equivalente ai sensi dell'art. 322 *ter* c.p., in sé considerata, è irrilevante. Ciò che assume rilevanza, a parere della Corte, in un'ottica di proporzionalità della sanzione, è che a quella confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, si cumuli necessariamente la riparazione pecuniaria, andando a raddoppiare l'importo oggetto dell'ablazione patrimoniale.

L'effetto complessivo delle due misure, confisca e riparazione pecuniaria, non si limita a riportare il patrimonio del reo nella situazione antecedente al reato, ma in una situazione deteriore, infliggendo un sacrificio patrimoniale in chiave di sanzione punitiva per l'illecito commesso. La Corte, pertanto, mostra di aderire a quella dottrina che attribuisce carattere punitivo alla misura della riparazione pecuniaria, ma tramite un'argomentazione più ampia. Il suo carattere punitivo non è tale in sé e per sé, ma è tale se la si considera cumulativamente agli istituti della confisca *ex* art. 322 *ter* c.p. e del risarcimento del danno. Il reo, infatti, viene attinto da una confisca diretta o per equivalente pari al prezzo o profitto del reato, congiuntamente deve corrispondere la stessa somma anche a titolo di riparazione pecuniaria e il doppio di quell'importo è da lui dovuto alla pubblica amministrazione a titolo di danno all'immagine. Il condannato, nell'argomentazione della Corte, vede una fuoriuscita dal proprio patrimonio del quadruplo dell'importo determinato ai sensi dell'art. 322 *quater* c.p. A tale importo si sommano le somme dovute a titolo di danno ulteriore riconosciute alla pubblica amministrazione.

La Consulta, pur ammettendo che questi strumenti patrimoniali perseguano finalità distinte, ritiene che le conseguenze sanzionatorie che incombono sul condannato per i reati indicati nell'art. 322 *quater* c.p. siano, complessivamente intese, sproporzionate rispetto alla gravità dei delitti in questione, già sufficientemente presidiati dalla pena detentiva. Il ragionamento della Corte si fonda su un giudizio di proporzionalità[51] della pena *sui generis:* non si articola sul concetto di proporzionalità estrinseca, basato

[50] Cass., Sez. Un., sent. 8 aprile 2025, n. 13783.

[51] Sul tema, V. MANES, *Principio di proporzionalità. Scelte sanzionatorie e sindacato di legittimità*, *in Il libro dell'anno del diritto 2013*, a cura di R. Garofoli e T. Treu, Roma 2013, 104, secondo cui l'istanza di proporzionalità della punizione è soltanto una delle proiezioni del principio, atteso che «l'idea-limite che lo anima ne coltiva le prestazioni in un ambito sovraordinato e ben più esteso rispetto a quello dell'adeguatezza della pena, attestandolo come canone fondamentale per la stessa giustificazione del diritto penale». A livello monografico, G. RUGGIERO, *La proporzionalità nel diritto penale. Natura e attuazione*, Napoli, 2018; N. RECCHIA, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, Torino, 2020; F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Torino, 2021; F. MAZZACUVA, *Il principio di proporzionalità delle sanzioni nei recenti tracciati della giurisprudenza costituzionale: le variazioni sul tema rispetto alla confisca*, in *Leg. Pen*., 7 dicembre 2020.

su un giudizio triadico[52] che chiama in causa il *tertium comparationis,* ma neppure sul concetto di proporzionalità intrinseca, basato su un giudizio diadico[53] in senso tradizionale, poiché, come emerge dall'argomentazione della Corte, la misura della riparazione pecuniaria *ex* art. 322 *quater* non è sproporzionata in sé e per sé rispetto ai delitti richiamati dalla norma, ma diventa sproporzionata se cumulata alle altre conseguenze giuridiche previste dall'ordinamento - penale, civile e contabile - in caso di condanna per i delitti ivi indicati.

Il Giudice delle leggi, *ad abundantiam*, introduce un'ulteriore argomentazione fondata sul carattere fisso della somma dovuta a titolo di riparazione pecuniaria, pari al valore di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico agente (ovvero, dopo la riforma del 2019, pari al prezzo o profitto del reato). L'art. 322 *quater* c.p., secondo la Corte, non conferisce al giudice alcuna possibilità di commisurare il *quantum* della riparazione pecuniaria né alla concreta gravità del reato, in termini oggettivi (offesa arrecata alla pubblica amministrazione) e soggettivi (grado di colpevolezza del reo), né alle specifiche condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato. Se è vero che la riparazione pecuniaria, per espressa ammissione della Corte, non è riconducibile ad una pena pecuniaria in senso stretto, è vero anche, come si afferma, che il principio di proporzionalità della pena non si applica soltanto alle pene pecuniarie, ma a qualsiasi sanzione che abbia una connotazione punitiva, come nel caso della riparazione pecuniaria. In tal senso, la riparazione pecuniaria contrasterebbe con due corollari del principio di proporzionalità. In primo luogo, con l'individualizzazione della sanzione, che impone al giudice di commisurare la sanzione

[52] Per un'applicazione del principio di proporzionalità estrinseca, fondato su un giudizio triadico, Corte cost., sent. 23 marzo 2012, n. 68, in *DeJure* che nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della cornice sanzionatoria prevista per il reato di sequestro a scopo di estorsione di cui all'art. 630 c.p., nella parte in cui fissa un minimo di venticinque anni di reclusione senza prevedere alcuna attenuazione di pena per i fatti di lieve entità, invoca, a sostegno della decisione il principio di eguaglianza *ex* art. 3 Cost. e il principio della finalità rieducativa della pena *ex* art. 27, comma 3, Cost. La motivazione della sentenza è fondata sulla disparità di trattamento, rilevante *ex* art. 3 Cost., tra sequestro a scopo di estorsione e sequestro a scopo terroristico o eversivo, assunto come *tertium comparationis*. Viene evidenziata l'identità della condotta nei due reati, l'identità della pena prevista per la fattispecie base e l'identità del sistema di circostanze aggravanti e attenuanti, fatta salva la mancata previsione di una diminuzione della pena per il fatto di sequestro di persona a scopo di estorsione, in caso di minore gravità. Tale mancata previsione, secondo la Corte, è irragionevole in relazione ai beni giuridici tutelati dalle norme, posto che - semmai - il loro valore avrebbe giustificato un trattamento inverso, più severo per i fatti di sequestro di persona a scopo terroristico o di eversione. Anche la finalità rieducativa della pena *ex* art. 27, comma 3, Cost. viene richiamata a supporto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, poiché una pena palesemente sproporzionata, già a livello di comminatoria astratta, verrebbe avvertita come ingiusta dal condannato, così vanificando la sua finalità rieducativa *ex* art. 27, comma 3, Cost. Nei casi di sequestro di persona di minore gravità, infatti, si applicherebbe comunque una pena della reclusione da venticinque a trent'anni, sproporzionata per eccesso, che verrebbe percepita come ingiusta dal condannato. Con tale argomentazione la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p. nella parte in cui non prevede che la pena prevista per tale delitto possa essere diminuita in presenza delle medesime circostanze che comportano la diminuzione della pena per il delitto di sequestro di persona per finalità di terrorismo o di eversione, così estendendo l'attenuante prevista dall'art. 311 c.p. per tale ultimo delitto, anche al sequestro di persona a scopo di estorsione.

[53] Per un'applicazione del sindacato diadico, fondato sulla proporzionalità intrinseca, Corte cost., sent. 10 novembre 2016, n. 236 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della pena (reclusione da cinque a dieci anni) prevista per il delitto di alterazione di stato *ex* art. 567, comma 2, c.p., a causa della manifesta sproporzione della cornice edittale censurata, se considerata alla luce del reale disvalore della condotta punita; tale cornice edittale *«impone al giudice di infliggere una punizione irragionevolmente sproporzionata per eccesso, anche nell'ipotesi in cui l'obiettivo dell'agente - sia pur perseguito in un'ottica scorretta, mediante la commissione di un falso - sia effettivamente quello di attribuire un legame familiare al neonato, che altrimenti ne resterebbe privo».* Il medesimo approccio si rinviene in Corte cost., sent. 8 marzo 2019, n. 40; più risalenti, Corte cost., sent. 25 luglio 1994, n. 341 Corte cost.,sent. 28 luglio 1993, n. 343, in *DeJure*.

in base alla gravità dell'illecito, valutata in termini oggettivi e soggettivi[54]. In secondo luogo, con particolare riferimento alle sanzioni di tipo patrimoniale, con il principio che richiede che nella loro commisurazione si debba tener conto delle condizioni economiche e patrimoniali del reo al momento della condanna, così da assicurare un impatto soggettivamente eguale della sanzione su persone che abbiano disponibilità economiche differenti[55]. La sanzione pecuniaria, infatti, è profondamente diversa da quella detentiva. La prima incide sul bene "patrimonio" che è posseduto da ciascuna persona in un ammontare quantitativamente diverso e, di conseguenza, una sanzione pecuniaria che per un certo soggetto risulta essere molto incisiva, per altro soggetto potrebbe non comportare alcuna conseguenza. La seconda, invece, incide sul bene "libertà personale" che appartiene naturalmente a tutti i soggetti in egual modo e, pertanto, la sanzione detentiva sortisce il medesimo effetto su tutti i destinatari.

La riparazione pecuniaria, per le sue caratteristiche, si porrebbe in contrasto con entrambi i corollari del principio di proporzionalità richiamati.

Sulla base di queste argomentazioni, la Corte costituzionale ritiene di poter porre rimedio alla problematica evidenziata, mediante una dichiarazione di illegittimità costituzionale *tout court*, con conseguente espunzione dell'art. 322 *quater* c.p. dall'ordinamento giuridico. Una sentenza manipolativa, che sostituisca la norma censurata con altra conforme a Costituzione si renderebbe necessaria soltanto quando una sentenza di tipo ablativo possa creare un insostenibile vuoto di tutela per gli interessi protetti dalla norma incisa[56]. Come, ad esempio, qualora ne derivasse una menomata tutela di diritti fondamentali dell'individuo o di beni di particolare rilievo per l'intera collettività rispetto a gravi forme di aggressione, con eventuale conseguente violazione di obblighi costituzionali o sovranazionali[57].

Ciò, secondo la Corte, non accade nel caso oggetto di esame, poichè i reati elencati dall'art. 322 *quater* c.p. rimangono comunque presidiati da apposite norme incriminatrici, a tutela di beni giuridici di essenziale rilievo per la collettività.

6. Una possibile rilettura della natura giuridica dell'istituto.

La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza (inclusa quella contabile), richiamate dalla Corte costituzionale, hanno sostenuto la natura punitiva della riparazione pecuniaria *ex* art. 322 *quater* c.p.

L'adesione a tale interpretazione ha condotto, necessariamente, ad una pronuncia di incostituzionalità della misura per violazione del principio di proporzionalità della pena, rilevante nell'ordinamento interno, ai sensi degli art. 11 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo con riferimento all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE.

Le argomentazioni addotte dalla lettura maggioritaria a sostegno della natura punitiva della riparazione pecuniaria non appaiono, però, insuperabili e mediante l'adesione all'orientamento dottrinale minoritario - che attribuisce alla misura carattere ripristinatorio/risarcitorio - si sarebbe potuto attribuire un'autonoma e razionale collocazione sistematica all'art. 322 *quater,* che avrebbe permesso di superare il vaglio di proporzionalità della misura, considerata cumulativamente con le altre previste dall'ordinamento penale, civile e contabile.

La lettura maggioritaria, accolta dalla Corte costituzionale, valorizza le seguenti argomentazioni (anche se non tutte richiamate dalla Consulta): a) la volontà del legislatore, che nei lavori preparatori della legge n. 69 del 2015, con riferimento alla misura, parla di "sanzione per l'infedeltà del pubblico

[54] Corte cost., sent. 17 marzo 2023, n. 46.
[55] Corte cost., sent. 4 febbraio 2025, n. 7.
[56] Corte cost., sent. 5 dicembre 2018, n. 222.
[57] Corte cost., sent. 23 settembre 2021, n. 185.

ufficiale e per il danno cagionato all'amministrazione di appartenenza, con spiccata funzione dissuasiva"; b) l'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie *ex* art. 162 *ter* c.p., che permetterebbe di estinguere il reato mediante la soddisfazione del danno criminale e, pertanto, si dovrebbe presumere che il sistema sia razionale e che in tutte le ipotesi in cui si fa riferimento al concetto di "riparazione" si intenda incidere sul danno criminale, mirando all'eliminazione dell'offesa al bene giuridico tutelato e non a riparare il danno civile, ossia il danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato alla vittima del reato; di conseguenza, il concetto di riparazione non farebbe riferimento al risarcimento del danno civile, ma all'eliminazione del danno penale; c) l'applicazione obbligatoria della misura in caso di condanna e il *quantum* rigidamente predeterminato, pari al prezzo o profitto del reato (o a quanto indebitamente ricevuto, nella formulazione *ante* modifica del 2019); d) il fatto che il risarcimento del danno non dovrebbe avere carattere fisso, ma dovrebbe essere quantificato, caso per caso, in base al danno-conseguenza patito dal danneggiato; e) l'applicazione cumulativa della confisca *ex* art. 322 *ter* e della riparazione pecuniaria *ex* art. 322 *quater c.p.*; f) il fatto che la riparazione pecuniaria *ex* art. 322 *quater* c.p. faccia salvo il diritto al risarcimento del danno, poiché, si sostiene, che se tale riparazione già equivalesse ad un risarcimento del danno sarebbe irragionevole prevedere espressamente che il risarcimento del danno rimanga impregiudicato.

Per superare tali argomentazioni si deve rilevare come: a) la volontà del legislatore non sia vincolante per l'interprete e, in ogni caso, debba essere ricavata dal tenore letterale della disposizione, che sia nella rubrica sia nel corpo parla di "riparazione", termine che allude alla primaria funzione attribuita al risarcimento del danno all'interno dell'ordinamento. Sul punto, l'orientamento maggioritario, da un lato, fa riferimento alla volontà del legislatore espressa nei lavori preparatori, ma dall'altro trascura la sua volontà oggettivata nella disposizione; b) anche il richiamo all'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie *ex* art. 162 *ter* c.p. non appare dirimente e, anzi, può essere utilizzato per sostenere la natura ripristinatoria/risarcitoria della riparazione pecuniaria. L'istituto, infatti, prevede che *«Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo».* Dal tenore letterale della disposizione risulta evidente che il perno su cui si fonda l'estinzione del reato per condotte riparatorie sia il risarcimento del danno civile e non necessariamente l'eliminazione del danno criminale. Infatti, la norma prevede, come presupposto dell'estinzione, che l'imputato abbia riparato interamente il danno mediante il risarcimento (civile) e abbia eliminato, ove possibile le conseguenze dannose o pericolose del reato (danno criminale). L'eliminazione del danno criminale non sembra, quindi, essere un presupposto indefettibile, posto che la norma recita *«ove possibile».* Inoltre, se il presupposto della norma fosse l'eliminazione del danno criminale non si spiegherebbe l'operatività dell'istituto soltanto con riferimento ai reati procedibili a querela soggetta a remissione e non anche a quelli procedibili d'ufficio. Ciò può essere spiegato in questi termini: l'art. 162 *ter* c.p. è finalizzato a consentire una pronuncia di estinzione del reato in quelle ipotesi in cui la persona offesa, a fronte di una congrua proposta di risarcimento del danno civile, rifiuti di rimettere la querela. Anche la seconda parte del primo comma dell'art. 162 *ter* c.p. evoca un lessico prettamente civilistico, prevedendo che il risarcimento del danno possa essere riconosciuto anche a seguito di offerta reale ai sensi dell'art. 1208 e seguenti del codice civile, qualora a fronte di un rifiuto

della persona offesa, il giudice ritenga congrua la somma riconosciuta a tale titolo. In sostanza, l'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie *ex* art. 162 *ter* c.p., in forza di un'interpretazione letterale, dovrebbe essere utilizzato, contrariamente a quanto fatto dall'orientamento maggioritario, per sostenere la natura ripristinatorio/risarcitoria della riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322 *quater* c.p.; c) anche le ulteriori peculiarità della riparazione pecuniaria - consistenti nella sua obbligatorietà in caso di condanna e nel suo *quantum* predeterminato - possono essere giustificate. Con riferimento al primo aspetto, si dovrebbe ritenere che l'ordinamento abbia voluto sottrarre al danneggiato la facoltà di decidere se domandare o meno il risarcimento del danno. Infatti, diversamente dall'ipotesi in cui vi sia un privato danneggiato che può decidere liberamente se intraprendere o meno l'istanza risarcitoria, in caso di soggetto pubblico danneggiato, ossia una pubblica amministrazione, questa facoltà di scelta sarebbe preclusa. La riparazione, intesa come danno non patrimoniale *ex* art. 2059 c.c., verrebbe liquidata alla pubblica amministrazione danneggiata anche in assenza di costituzione di parte civile nel processo penale, data l'indisponibilità della richiesta risarcitoria legata alla natura pubblica del soggetto danneggiato. Con riferimento al secondo aspetto, ossia alla predeterminazione fissa del *quantum* dovuto, si dovrebbe ritenere che essa serva a fornire al giudice un parametro per la quantificazione di un danno non patrimoniale, che altrimenti verrebbe liquidato da costui, in via equitativa, con non poche difficoltà in punto quantificazione, in quanto danno non esteriorizzato e non oggettivabile. Di conseguenza anche l'argomentazione sub d) non coglie pienamente nel segno: sicuramente risulta condivisibile, in linea di principio, che il risarcimento del danno non possa essere quantificato in un ammontare fisso, ma dovrebbe essere parametrato, caso per caso, al danno-conseguenza patito dal danneggiato, ma ciò non esclude che la riparazione pecuniaria possa essere considerata come un danno non patrimoniale all'immagine della PA[58], forfettizzato *ex lege*[59], per agevolare il giudice nella quantificazione (fatta salva l'eventuale risarcibilità del danno non patrimoniale ulteriore, eventualmente in sede contabile).

A tale conclusione di perviene guardando agli antecedenti storici dell'art. 322 *quater* c.p. ed, in particolare, alla riparazione pecuniaria prevista dall'art. 38 del codice Zanardelli per taluno delitti indicati dalla norma, da considerarsi come un danno non patrimoniale non esteriorizzato e quindi difficilmente dimostrabile dal danneggiato che, pertanto veniva riconosciuto anche se il delitto non aveva cagionato danno, ossia se il danneggiato non era in grado di provarlo.

Così come l'argomentazione sub f), fondata sul presupposto che l'art. 322 *quater* faccia salvo il diritto al risarcimento del danno, non pare convincere fino in fondo, in quanto valorizza eccessivamente

[58] Sul danno all'immagine della PA, Corte dei conti, Sez. Riun. giur. 3 marzo 2026, n. 3, in *DeJure,* qualificano tale danno come una delle più rilevanti espressioni del danno non patrimoniale nelle persone giuridiche, che produce conseguenze sfavorevoli sulla percezione e rappresentazione della PA verso i consociati. Allo stesso tempo, esso possiede una rilevanza patrimoniale in via indiretta, valutabile sotto il profilo della spesa necessaria a ripristinare la reputazione dell'ente pubblico. La sentenza amplia, mediante un'interpretazione estensiva, il catalogo dei delitti presupposto per il risarcimento del danno all'immagine della PA in sede erariale, non più limitato ai soli delitti dei Pubblici ufficiali contro la PA di cui al Libro II, Titolo II, Capo I, bensì a qualsiasi delitto commesso dal pubblico ufficiale che cagioni un "danno" alla, PA, compreso, ad esempio, quello di cui all'art. 416 *bis* c.p.; per un commento alla sentenza, S. FOÀ, *Il danno all'immagine della pubblica amministrazione nella sua aggiornata dimensione costituzionale. La nomofilachia contabile a tutela della collettività*, in *Riv. Corte Conti*, 01/2026, 1-12. In dottrina, F. AVERSANO, A. LAINO, A MUSIO, *Il danno all'immagine delle persone giuridiche: profili civilistici, penalistici ed erariali*, Torino, 2012, *passim*.

[59] In questo senso, si potrebbe riconoscere alla riparazione pecuniaria *ex* art. 322 *quater* c.p., intesa come risarcimento del danno non patrimoniale, una componente punitiva. Sulla natura punitiva del danno non patrimoniale, tra tanti, G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1983, 272 ss.; O. CLARIZIA, *Danno non patrimoniale e funzione punitiva del risarcimento ultracompensativo, in Giur. it. 2018, 2277 ss.*

l'interpretazione letterale, trascurando quella sistematica: infatti, l'art. 165, comma 4, c.p., con riferimento alla sospensione condizionale della pena per i delitti dei pubblici ufficiali contro la PA, prevede che essa sia subordinata al pagamento della riparazione pecuniaria, fermo restando il diritto all'*«ulteriore eventuale»* risarcimento del danno. Dal combinato disposto degli artt. 322 *quater* c.p. e 165, comma 4, c.p. è possibile desumere che la riparazione pecuniaria possieda natura giuridica di risarcimento del danno, tanto che la legge si premura di precisare che quella componente risarcitoria, avente il nome di riparazione pecuniaria, lascia impregiudicato l'ulteriore ed eventuale risarcimento del danno, così lasciando intendere che la "riparazione" e il "risarcimento" possiedono identica natura e funzione. Semplicemente, la riparazione pecuniaria rappresenta il danno non patrimoniale (o una sua quota) all'immagine della PA, mentre il risarcimento equivale al danno patrimoniale.

Infine, l'argomentazione sub e), che si articola sull'applicazione congiunta della confisca *ex* art. 322 *ter* c.p. e della riparazione pecuniaria *ex* art. 322 *quater* c.p., potrebbe essere superata mediante una rilettura della natura giuridica della riparazione pecuniaria, attribuendole carattere risarcitorio in luogo di quello punitivo, come in seguito chiarito.

Infatti, ricostruita la natura della riparazione pecuniaria nei termini sopra espressi, essa troverebbe nell'ordinamento una collocazione sistematica che avrebbe reso non necessaria la sua dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione del principio di proporzionalità della pena.

La Corte costituzionale, infatti, ha richiamato la giurisprudenza contabile che nega la detraibilità della somma corrisposta a titolo di riparazione pecuniaria *ex* art. 322 *quater* c.p. dal risarcimento del danno erariale non patrimoniale all'immagine o da quello patrimoniale, poiché la riparazione e il danno erariale avrebbero funzioni diverse e autonome, la prima sanzionatoria e il secondo ripristinatoria.

Il Giudice delle leggi, mediante una sentenza interpretativa di rigetto, avrebbe potuto suggerire al giudice interno una diversa interpretazione circa la natura giuridica della riparazione pecuniaria: non punitiva, bensì ripristinatoria/risarcitoria. In tal modo, la somma corrisposta obbligatoriamente nel processo penale (a prescindere da un'eventuale costituzione di parte civile della PA), a titolo di riparazione pecuniaria, dal reo alla pubblica amministrazione danneggiata, avrebbe potuto essere detratta dalla somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale all'immagine, nel giudizio civile o contabile, evitando un'indebita duplicazione risarcitoria in favore della pubblica amministrazione danneggiata[60].

L'ordinamento, così, avrebbe apprestato una sanzione complessivamente proporzionata ai gravi delitti richiamati dall'art. 322 *quater* c.p. perché vi sarebbero stati più istituti ad applicazione cumulativa, ma con funzioni diverse (come sembrerebbe ammettere la stessa Corte): la confisca obbligatoria del prezzo o profitto del reato *ex* art. 322 *ter* c.p. che sottrae al reo il vantaggio illecito ottenuto mediante il reato; la riparazione pecuniaria, consistente in una somma equivalente al prezzo o profitto del reato, da considerarsi come (quantomeno una quota di) danno non patrimoniale all'immagine (obbligatorio e forfettariamente predeterminato nel *quantum*[61]), che andrebbe decurtato dalla somma dovuta a titolo di

[60] Infatti, è pacifico che la somma corrisposta, a titolo risarcitorio, dal pubblico agente alla PA (anche in via transattiva) sia scomputabile dalla somma dovuta a titolo di danno erariale non patrimoniale all'immagine oppure di danno erariale patrimoniale, con la conseguenza per cui la piena soddisfazione del danno può impedire l'iniziativa del Pubblico Ministero contabile; si veda, ad esempio, Corte Conti, sez. II, 5 maggio 2025, n. 101; Corte Conti, sez. giur. Toscana, 31 luglio 2020, n. 263, in *DeJure*.

[61] Si potrebbe obiettare che, così facendo, il giudice penale andrebbe, mediante la riparazione pecuniaria, a risarcire il danno-evento, in luogo del danno-conseguenza. In realtà, nulla vieterebbe al giudice penale, nel pieno accertamento del fatto, di motivare in ordine alla sussistenza di un danno-conseguenza, da liquidarsi in via equitativa, in una somma forfettizzata che è la riparazione pecuniaria. Ciò sarebbe imposto al giudice penale, ove si riconoscesse alla misura in esame la natura giuridica riparatoria/risarcitoria.

danno erariale non patrimoniale, fermo restando l'eventuale ed ulteriore danno erariale patrimoniale con funzione meramente ripristinatoria del patrimonio della pubblica amministrazione danneggiata.

Si sarebbe evitata, così, quella fuoriuscita dal patrimonio del reo del quadruplo della somma dovuta a titolo di riparazione pecuniaria di cui parla la Corte costituzionale per sostenere la violazione del principio di proporzionalità della pena.

Attribuire alla riparazione pecuniaria *ex* art. 322 *quater* una funzione ripristinatoria/risarcitoria avrebbe permesso anche di superare l'ulteriore argomentazione spesa dalla Corte per sostenere l'incostituzionalità della misura, ovvero l'impossibilità di individualizzare la sanzione in base alla gravità oggettiva e soggettiva del reato e di modularla in base alle condizioni economiche e patrimoniali del reo. Se la misura non ha carattere punitivo, ma ripristinatorio/risarcitorio non si deve guardare alla sfera del reo danneggiante, ma al patrimonio del danneggiato perché la quantificazione fissa della somma dovuta serve a ripristinare il suo patrimonio (con le precisazioni già svolte), indipendentemente dalla gravità oggettiva e soggettiva del fatto che ha cagionato il danno e a prescindere, altresì, dalle condizioni economiche e patrimoniali del reo. In base ai principi generali, infatti, qualora il reo danneggiante cagioni, a titolo esemplificativo, un danno pari a 100 al danneggiato, vi dovrà essere un risarcimento pari a 100 (salva, chiaramente, l'eventuale operatività dell'art. 1227 c.c.), a prescindere dalla gravità oggettiva e soggettiva del fatto e a prescindere dalla circostanza che il reo danneggiante abbia un patrimonio nettamente inferiore (ad esempio di 20).

7. Conclusioni: una sentenza interpretativa di rigetto avrebbe potuto salvaguardare l'art. 322 *quater* c.p.

Il principio di proporzionalità della pena, di recente, è stato assai valorizzato da diverse sentenze della Corte costituzionale[62]. Nella sentenza in commento, la Corte giunge a dichiarare l'incostituzionalità dell'istituto della riparazione pecuniaria *ex* art. 322 *quater* c.p. per violazione del principio di proporzionalità della pena sancito dall'art. 49, paragrafo 3, CDFUE, che assume rilievo interno tramite gli artt. 11 e 117, Cost. Non si può non osservare come, in ossequio al principio di primazia del diritto dell'Ue, la Consulta abbia accolto la questione di legittimità costituzionale proprio con riferimento agli artt. 49, paragrafo 3, CDFUE e artt. 3, 11 e 117, Cost. ritenendo, invece, assorbita la questione relativa alla violazione di una norma squisitamente interna, tradizionalmente utilizzata per sostenere il principio di proporzionalità della pena, quale l'art. 27 Cost.

L'adesione, da parte della Corte, alla dottrina e giurisprudenza maggioritarie - in precedenza richiamate - che attribuivano alla misura una natura punitiva ha condizionato l'esito della decisione. Se la Consulta avesse, in modo innovativo, aderito a quella lettura minoritaria che attribuiva alla misura carattere ripristinatorio/risarcitorio avrebbe potuto salvaguardare la norma. Sarebbe stata sufficiente l'adozione di una sentenza interpretativa di rigetto in cui il Giudice delle leggi avesse suggerito al giudice interno, penale, civile e contabile, una interpretazione della natura giuridica della misura diversa da quella consolidata. Tale conclusione non appare estrema, considerato che la Corte, nella sua recente sentenza n. 113 del 2025, sempre in tema di proporzionalità della pena, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 630, comma 1, c.p. per violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. tramite una sentenza interpretativa di rigetto, arrivando addirittura a suggerire al giudice interno la "disapplicazione" della norma penale incriminatrice quando il fatto concreto in essa

[62] Ad esempio, Corte cost., sent. 27 novembre 2025, n. 171; Corte cost., sent. 18 luglio 2025, n. 113, in *DeJure*.

sussumibile non raggiunga un livello di gravità/offensività tale da giustificare l'applicazione del minimo edittale da essa previsto, ciò al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità della pena.